

SEPOLTURA DEI FETI ABORTITI E FATTORE RELIGIOSO

*Giovanni Di Cosimo**

BURIAL OF ABORTED FETUSES AND RELIGION

ABSTRACT: *The essay deals with the case of Catholic associations which bury aborted fetuses when the parents do not give directives in this sense. The analysis focuses particularly on the role of municipalities that grant areas in cemeteries to Catholic associations. The essay supports the thesis that the relationship between municipalities and Catholic associations must respect the principle of secularism and the principle of equality.*

KEY-WORDS: secularism, equality, fetuses, Catholic associations, municipalities

SOMMARIO: 1. Simboli religiosi – 2. Spazi pubblici – 3. Modalità di regolazione – 4. Messa a disposizione – 5. Laicità ed eguaglianza.

1. Simboli religiosi

I volontari delle associazioni cattoliche che danno sepoltura ai feti abortiti, mettono sulle lapidi una croce¹. In questo modo, una tematica eticamente sensibile, collegata a una questione come l'interruzione volontaria della gravidanza per la quale si registrano opzioni etiche assai divaricate², viene racchiusa all'interno dell'orizzonte simbolico cattolico.

Questo aspetto problematico emerge anche nel caso di quei comuni che pure danno sepoltura ai feti abortiti sotto una croce³. La scelta viene giustificata con la considerazione che i simboli cattolici non avrebbero soltanto un significato religioso⁴. L'argomento coglie nel segno allorché

* Professore ordinario di diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata. Mail: giovanni.dicosimo@unimc.it. Il contributo, sottoposto a doppio referaggio anonimo, è stato accettato per la pubblicazione sul n. 2/2021 di BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto.

¹ Le associazioni intervengono nei casi in cui i genitori non abbiano fatto domanda di seppellimento (più di preciso, la domanda può prevenire dai «parenti o chi per essi»: art. 7 DPR 285/1990).

² Sulle contrapposte argomentazioni morali cfr. C. BOTTI, *Sull'aborto*, in *Iride*, 3/2009, 549 ss. Per una ricostruzione del dibattito cfr. I. FANLO CORTÉS, *A quarant'anni dalla legge sull'aborto in Italia. Breve storia di un dibattito*, in *Politica del diritto*, 4/2017, 643 ss.

³ Per esempio, presso il cimitero Flaminio di Roma esiste un «campo a cui sono destinati i “prodotti del concepimento” o i “feti” che non hanno avuto onoranze funebri perché sepolti su semplice richiesta dell'ASL», che «giacciono in fosse singole, contraddistinte da un segno funerario apposto da AMA-Cimiteri Capitolini, costituito da croce in legno» (AMA SpA, documento “Il giardino degli angeli”, consultabile al sito cimitericapitolini.it).

⁴ «A “custodire” simbolicamente l'area sono due statue di marmo raffiguranti un angelo. La scelta della simbologia dell'angelo sottende *ad un senso diffuso, non necessariamente religioso*, che associa l'immagine della prima infanzia a quella degli angeli, da sempre presenti in praticamente tutte le culture, come archetipo dell'innocenza e della purezza» (documento cit.; corsivo aggiunto).

rileva che ai simboli possono essere ricondotti significati diversi, religiosi e culturali⁵. Tuttavia, trascura la decisiva circostanza che la croce, per effetto del significato confessionale che pacificamente possiede, esclude i fedeli di altre religioni e i non credenti⁶; e sottovaluta che l'ostensione di un simbolo ha sempre «lo scopo di *marcare un'identità, affermando un preciso messaggio di appartenenza*»⁷.

2. Spazi pubblici

Tutto ciò suggerisce di approfondire il ruolo del fattore religioso nella vicenda della sepoltura dei feti abortiti, circoscrivendo l'esame all'ipotesi più controversa, quella in cui le associazioni cattoliche concludono accordi con i comuni⁸. Per effetto di questi accordi, il comune assegna alle associazioni religiose la disponibilità di aree nell'ambito dei cimiteri, affida cioè uno spazio pubblico a soggetti privati connotati religiosamente.

Il complesso rapporto fra religione e spazi pubblici chiama in causa svariati principi di livello costituzionale⁹. Nel nostro caso rilevano in particolare il principio di laicità che secondo la Corte costituzionale caratterizza l'ordinamento e impone «*imparzialità ed equidistanza* rispetto a ciascuna confessione religiosa»¹⁰. E viene in considerazione pure l'eguale libertà delle

⁵ A. MORELLI, *Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, 2006, 110. Sul labile confine fra sacro e profano nel mondo moderno rinvio alle pagine di M. ELIADE, *Il sacro e profano*, Torino, 2013, 127 ss.

⁶ Considerazione che vale per ogni simbolo religioso esposto negli spazi pubblici: G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, 2008, 275; M. CROCE, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, Pisa, 2012, 249.

⁷ A. MORELLI, *op. cit.*, 107.

⁸ Le associazioni concludono inoltre accordi con le aziende sanitarie e ospedaliere per il prelievo, il trasporto e la sepoltura dei «prodotti abortivi». Anche questo profilo è piuttosto delicato, tanto è vero che una recente decisione dell'Asl Roma 4 revoca il protocollo con l'associazione «Difendere la vita con Maria», con la motivazione che l'azienda vuol rispettare la «pluralità delle convinzioni etiche e religiose dei cittadini», cosa che evidentemente non accadeva con la formulazione originaria dell'atto (del. 286/2020). Un terzo profilo controverso riguarda gli interventi del legislatore regionale che prevedono la sepoltura dei feti anche sotto le venti settimane di gestazione (cfr. M. D'AMICO, *I diritti "contesi" fra laicità e fondamentalismi*, in *Statoechiase.it*, gennaio 2008, 4 ss., la quale rileva che un regolamento della Regione Lombardia contraria «con la l. 194, in quanto la possibilità di sepoltura del feto costituisce una grave intromissione nella sfera privata della donna, che porta con sé la colpevolizzazione delle donne che abortiscono. Nella legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, infatti, non è previsto niente di simile dal momento che questa si pone l'obiettivo di tutela fisica e psichica e di preservare la sua dignità. Inoltre, ammettere il funerale di un feto significa ammettere che sia una "persona" e questo è visto come un "primo passo verso il vero obiettivo: l'attacco alla l. 194"»).

⁹ G. DI COSIMO, *Gli spazi pubblici e la religione*, in *Statoechiase.it*, 6/2020.

¹⁰ Sent. 52/2016 (corsivo aggiunto). Il concetto ritorna più volte nella giurisprudenza costituzionale, per esempio allorché la Corte osserva che il «principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (...) implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 Cost., ove è (...) sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge» (sent. 168/2005). Su questa linea si attesta recentemente anche la Corte di cassazione: «Il "principio supremo di laicità", che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, postula (...) un atteggiamento di quest'ultimo equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose» (Cass. civ., sez. I, ord. 7893/2020). Quanto meno paradossale (E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del*

confessioni religiose, di cui parla l'art. 8 della Costituzione, posto che il significato confessionale dei simboli religiosi respinge quanti non si riconoscono in quella certa confessione religiosa¹¹. Vedremo come in questa vicenda sia più dubbio, invece, il ruolo della libertà religiosa.

3. Modalità di regolazione

Si arriva così alla domanda centrale relativa alla regolazione dell'utilizzo di spazi pubblici da parte delle religioni. La domanda vale per una vasta tipologia di spazi fra i quali rientrano anche le aree cimiteriali.

Indicazioni sul punto si ricavano da una recente sentenza costituzionale relativa all'edilizia di culto che possiamo assumere come termine di comparazione¹². La Corte afferma che la libertà di culto comporta «un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio». Il primo dovere «implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose». Secondo i giudici costituzionali questo dovere discende dal principio di laicità «da intendersi [...], non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come *tutela del pluralismo*, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo *criteri di imparzialità*»¹³.

Il secondo dovere «impone [...] che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici». Questo è un punto fondamentale perché l'adozione di certi criteri di messa a disposizione degli spazi pubblici, può implicare una violazione del divieto di discriminazione nell'accesso.

4. Messa a disposizione

La domanda va allora riformulata, nel senso che occorre verificare la ragionevolezza dei criteri che conducono alla messa a disposizione degli spazi pubblici, allo scopo di capire se vi sia stata discriminazione nell'accesso.

secolo XXI cit., 363; A. MORELLI, *Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo di laicità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*) è invece l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il crocifisso sarebbe simbolo della laicità dello Stato e dell'identità nazionale (Cons. Stato, sez. VI, sent. 556/2006; Tar Veneto, sez. III, sent. 1110/2005; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, parere 63/1988).

¹¹ De resto, anche questo principio impone equidistanza e imparzialità: cfr. N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *StatoeChiese.it*, 21/2020, 63.

¹² Sent. 254/2019.

¹³ In questo passo la Corte richiama la sent. 67/2017 (corsivo aggiunto).

Nel caso dell'edilizia di culto, la disciplina legislativa che concede lo spazio in via esclusiva alla confessione religiosa, supera il giudizio di legittimità costituzionale solo se garantisce un accesso pluralistico¹⁴, tant'è vero che più volte la Corte costituzionale ha censurato strozzature nell'accesso¹⁵.

Nel caso della sepoltura dei feti abortiti non cambia la destinazione pubblica dello spazio, ma la decisione amministrativa in favore dell'associazione cattolica deve fare comunque i conti con i principi costituzionali che presidiano temi eticamente sensibili come questo. In particolare, la perdurante destinazione pubblica dell'area cimiteriale dovrebbe rendere prudenti rispetto all'ipotesi di simboli religiosi messi a dimora da un soggetto privato connotato religiosamente. Riprendendo l'indicazione della sent. 254/2019, potremmo dire che è necessario tutelare il pluralismo secondo criteri di imparzialità.

Appare invece coerente con il principio dell'accesso pluralistico l'indicazione dell'art. 100 del DPR 285/1990, secondo cui i piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali per i defunti delle minoranze religiose¹⁶. È importante notare che la libertà religiosa assume un rilievo ben diverso nelle due ipotesi: determinante nel caso degli spazi riservati alle minoranze religiose; marginale nel caso delle associazioni che danno sepoltura ai feti abortiti sotto un simbolo religioso. In effetti nel secondo caso non siamo in presenza di un'attività del culto (quale può essere tipicamente celebrare riti religiosi), bensì più propriamente di un'attività di volontariato ispirata religiosamente¹⁷.

Per le sue caratteristiche tale attività non è agevolmente riconducibile a quelle «prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità» di cui parla la Corte costituzionale¹⁸. Piuttosto, ha l'obiettivo di affermare (del tutto legittimamente) una determinata concezione della vita, oggetto peraltro di accese controversie

¹⁴ «Non è (...) consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto» (sent. 63/2016).

¹⁵ Es. sentt. 195/1993, 63/2016.

¹⁶ Sul tema cfr. A. GIANFREDA, *Gli spazi dell'addio e del riposo eterno: interessi religiosi e regolamentazione regionale. Alcune osservazioni a partire dalla legge della regione Lombardia n. 4 del 2019*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2019, 520 ss.; F. RICCIARDI CELSI, *Pluralismo religioso, multiculturalismo e resilienza urbana: profili di diritto ecclesiastico*, in *Statoechiase.it*, 12/2017, 22; G. CIMBALO, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, in *Statoechiase.it*, novembre 2010, 14; P. CAVANA, *La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia*, in *Statoechiase.it*, novembre 2009, 20, il quale osserva che «riti funebri e le sepolture dei defunti sono destinati a diventare in una società multietnica luogo privilegiato di affermazione della propria identità religiosa e culturale e tappa significativa verso la piena integrazione delle nuove popolazioni immigrate».

¹⁷ Prova ne sia che la citata associazione "Difendere la vita con Maria" è inserita dal 2011 nel registro delle organizzazioni di volontariato della regione Piemonte - sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti (ed è iscritta all'elenco degli enti di volontariato 2020 per il 5 per mille).

¹⁸ Sent. 75/1992.

sul piano etico¹⁹. L'azione associativa muove chiaramente da un giudizio negativo sulla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza²⁰.

Ad ogni modo, il punto non è tanto la legittimità dei fini associativi, quanto se i poteri pubblici devono assecondarne il raggiungimento mettendo a disposizione spazi pubblici.

5. Laicità ed eguaglianza

A questo riguardo, tirando le fila del discorso, si possono fissare due punti.

Il primo riguarda i principi costituzionali che presidiano una questione eticamente sensibile come questa. La scelta dei comuni mal si concilia con i contenuti del principio di laicità indicati dalla Corte costituzionale. Il comune stipulando le convenzioni aderisce alla linea ideologica dell'associazione, e quindi non è imparziale ed equidistante. E così facendo viola altresì il principio di eguaglianza fra le confessioni religiose che pure impone imparzialità ed equidistanza. È vero che secondo la sent. 254/2019 la laicità implica la messa a disposizione degli spazi, ma ciò, come abbiamo visto, vale nella prospettiva di favorire la libertà di culto e a condizione che sia tutelato il pluralismo mediante criteri di imparzialità. Mentre in questo caso siamo in presenza di un'attività volta ad affermare una linea di politica legislativa avversata da altre visioni, culturali ed etiche.

Il secondo punto riguarda i termini del bilanciamento. Se è vero quel che dicevamo, nel bilanciamento non entra la libertà religiosa ma il principio di solidarietà sociale sul quale si fonda il volontariato²¹. E proprio questo principio prevale incondizionatamente sui principi di laicità e di eguaglianza fra le confessioni religiose, dal momento che per mezzo dell'accordo il comune aderisce alla linea ideologica dell'associazione che si estrinseca in atti di volontariato.

¹⁹ Per una critica all'argomento anti abortista classico cfr. S. FRANCESCUTTO, *L'aborto ostacolato*, 4/2017, 615; per la lettura cattolica cfr. F. D'AGOSTINO, *La legge italiana sull'aborto: una valutazione etico-giuridica*, in *Iustitia*, 3/1996, 299 ss.

²⁰ S. BALDASSARRE, *A come aborto: la "lettera scarlatta" del XXI secolo nel Giardino degli angeli*, in *StatoeChiese.it*, 6/2021; S. BALLESTRA, *Un attacco alle donne che viene dal lontano*, in *Internazionale*, 5 ottobre 2020. Sulla difficile attuazione della legge 194 cfr. G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Napoli, 2009, 815 ss.; D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, 2011, 187 ss.; F. GRANDI, *Le difficoltà nell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani*, in *Istituzioni del federalismo*, 1/2015, 89 ss.; M. D'AMICO, *Sui bandi di concorso per medici non obiettori: l'obiezione di coscienza è regola o eccezione in uno stato laico?*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2017, 350 ss.; B. LIBERALI, *"Per l'applicazione esclusiva della legge n. 194": una clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali e Regioni?*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2017; I. PELLIZZONE, *Obiezione di coscienza nella legge 194 del 1978: considerazioni di diritto costituzionale a quarant'anni dall'approvazione della legge n. 194 del 1978*, in *Biolaw Journal*, 3/2018, 111 ss.

²¹ Il volontariato costituisce «la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa» (sent. 75/1992).

Per un assetto più equilibrato occorrerebbe che l'associazione non collochi simboli religiosi, ovvero non caratterizzi ideologicamente lo spazio pubblico²². Una simile previsione costituirebbe uno di quei criteri di imparzialità funzionali alla tutela del pluralismo di cui parla la Corte. Oltretutto, in questo modo, “depurato” dell'ingombrante riferimento al fattore religioso²³, affiorerebbe più limpidamente il carattere pietoso del gesto compiuto dai volontari delle associazioni²⁴.

²² Sui rischi che un approccio ideologico comporta per la tutela effettiva dei diritti cfr. M. D'AMICO, *La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie ideologiche*, in *Biolaw Journal*, 3/2018, 106 ss.

²³ E a condizione che la targa non riporti il nome della donna che ha abortito, come invece accaduto in un recente caso nel quale, oltretutto, sulla lapide campeggiava anche una croce (sulla vicenda cfr. G. SIVIERO, *Perché in Italia si può seppellire un feto all'insaputa della donna che l'ha abortito*, in *Il Post*, 1 ottobre 2020; v. inoltre in questo numero della *Rivista* le riflessioni di A. IANNUZZI, *Il destino dei feti abortiti. Uno sguardo d'insieme su una questione complessa*; B. NERI, *Il seppellimento dei prodotti del concepimento nel silenzio della legge*; G.M. RICCIO, *Sepoltura dei feti e protezione dei dati personali*.

²⁴ Sulle motivazioni di parte cattolica cfr. E. MASINI, *Seppellire i non nati: un'opera di misericordia*, in *Studia Bioethica*, 1/2017, 52 ss.